Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 febbraio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 26 FEBBRAIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni di azioni ed obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato, eseguite nei giorni 29, 30, 31 gennaio e 1° e 2 febbraio 1952

(261)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 18 *aprile* 1951
registrato alla Corte dei conti il 4 *dicembre* 1951
registro Presidenza n. 56, *foglio n.* 240

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ONGARELLO Orfeo di Desiderio e di Cardiman Irma, da Casier (Treviso), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo partigiano diede, per tutta la lotta di liberazione, nobile esempio di fede e di ardimento. Particolarmente si distinse il 21 marzo 1945 nel corso di un duro combattimento contro le S.S. germaniche quando, in piedi ed allo scoperto, col fuoco della sua arma automatica, tenne a bada il nemico aprendo ai suoi la via della salvezza. Pochi giorni dopo, caduto per delazione in una imboscata, si battè strenuamente. Ferito a morte venne barbaramente finito sul posto. — Trevignano-Roncade (Treviso), 24 marzo 1945.

(822)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 1731.

Esecuzione dell'Accordo di pagamenti in sterline e relativo scambio di Note, conclusi a Roma tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 dicembre 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di pagamenti in sterline e relativo scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 dicembre 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 21 dicembre 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — LA MALFA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 36. — FRASCA

Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline

Il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Governo Italiano desiderosi di modificare gli accordi conclusi tra di essi per il regolamento dei pagamenti in guisa da tener conto della creazione della Unione Europea dei Pagamenti e al fine di conformarsi alle disposizioni dell'Accordo relativo alla creazione dell'Unione, firmato a Parigi il 19 settembre 1950 (d'ora innanzi indicato come « Accordo Europeo di Pagamenti ») hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Tutti i pagamenti commerciali e finanziari tra i residenti nell'area monetaria italiana e i residenti negli « Scheduled Territories », all'infuori di quelli che possono essere fatti in lire in conformità dell'art. 7, debbono essere regolati in sterline.

Art. 2

L'Ufficio Italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come l'« Ufficio »), nella sua qualità di agente del Governo italiano, acquisterà e venderà sterline e i corsi da esso applicati per la sterlina saranno collegati ai corrispondenti corsi effettivi per il dollaro U.S.A. sulla base del tasso medio della Banca d'Inghilterra per il dollaro U.S.A.

Art. 3

La Banca d'Inghilterra e l'Ufficio, nella loro qualità di agenti dei rispettivi Governi, concluderanno quegli accordi che potranno essere necessari per dare effetto all'art. 8 dell'Accordo Europeo di Pagamenti nei rapporti tra i Governi stessi.

Art. 4

Tutti i pagamenti in sterline a residenti nell'area monetaria italiana, che i residenti negli « Scheduled Territories » o in Paesi al di fuori degli « Scheduled Territories » sono autorizzati a fare all'area monetaria italiana ai termini delle disposizioni di controllo valutario in vigore nel Regno Unito, dovranno essere fatti mediante accreditamento nei conti italiani.

Art. 5

i) Il Governo del Regno Unito non limiterà la disponibilità delle sterline a disposizione di residenti nella area monetaria italiana per trasferimenti ad altri residenti nell'area monetaria italiana o a residenti negli « Scheduled Territories ».

ii) Il Governo del Regno Unito non limiterà la disponibilità delle sterline sotto il controllo dell'Ufficio per fare pagamenti per transazioni dirette correnti a residenti in quei Paesi fuori dall'area monetaria italiana e degli « Scheduled Territories » quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca d'Inghilterra nella loro qualità di agenti dei rispettivi Governi.

Art. 6

Il Governo italiano non porrà restrizioni all'accettazione da parte di residenti nell'area monetaria italiana di sterline provenienti da residenti negli « Scheduled Territories » e, per quanto riguarda transazioni dirette correnti, da residenti in quei Paesi fuori dell'area monetaria italiana e degli « Scheduled Territories » quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca di Inghilterra nella loro qualità di agenti dei rispettivi Governi.

Art. 7

Il Governo italiano non limiterà la disponibilità delle lire derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti negli « Scheduled Territories » al fine di effettuare pagamenti in favore di residenti nell'area monetaria italiana.

Art. 8

I Governi contraenti collaboreranno al fine di assistersi reciprocamente per mantenere le transazioni di capitale entro le finalità delle rispettive politiche.

Art. 9

Agli effetti del presente accordo:

a) l'espressione « Scheduled Territories » avrà il significato ad esso di volta in volta conferito dalle disposizioni dell'United Kingdom Exchange Control Act 1947;

b) l'espressione « area monetaria italiana » significherà:

la Repubblica italiana;

la Repubblica di San Marino;

il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana;

c) l'espressione « conto italiano » significherà un conto di un residente nell'area monetaria italiana che nel momento è riconosciuto dalla Banca d'Inghilterra come un conto italiano agli effetti del presente Accordo;

d) l'espressione « pagamenti per transazioni dirette correnti » significherà pagamenti per transazioni del tipo definito dall'art. XIX (i) dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale, disposti da residenti nel paese dal quale il pagamento viene fatto e che si riferiscono unicamente: a merci (escluso l'oro in verghe, l'oro in moneta o l'oro semilavorato o interamente lavorato) importate per essere utilizzate o consumate nello stesso paese importatore e che siano originarie del paese in favore del quale il pagamento è effettuato, oppure a servizi resi a residenti nel paese che dispone il pagamento da parte di residenti nell'altro paese.

Art. 10

L'Accordo di pagamenti in sterline costituito dallo scambio di Note del 26 novembre 1948 tra il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito e il Governo Italiano, esteso e modificato dallo scambio di Note tra quei due Governi il 28 giugno 1949, il 13 luglio 1949, il 16 dicembre 1949, il 27 giugno 1950, il 20-21 luglio 1950 e il 29 settembre 1950, viene abrogato.

Art. 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il 21 dicembre 1950. In qualsiasi momento successivo una delle due parti contraenti può comunicare all'altra la propria intenzione di porre termine all'Accordo e l'Accordo cesserà di avere effetto tre mesi dopo la data di tale avviso. In ogni caso esso sarà riesaminato prima del 1° luglio 1952.

In fede di quanto precede, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, apponendovi i loro sigilli.

Fatto in Roma in duplice esemplare il 21 dicembre 1950, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi da ritenersi ugualmente autentici.

Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
MALLET

Per il Governo Italiano
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, 21 December, 1950.

Your Excellency,

With reference to the negotiations which have been concluded today, I have the honour to confirm to Your Excellency that it has been agreed that:

The provisions of the Sterling Payments Agreement signed today between our two Governments shall apply to residents of the Free Territory of Trieste in the same manner as to residents of the Italian Monetary Area.

The present Note and Your Excellency's reply will be considered as an integral part of the above mentioned Agreement.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

V. A. L. MALLET

His Excellency
Count Carlo SFORZA
Ministry of Foreign Affairs
Palazzo Chigi — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Roma, 21 dicembre 1950.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di segnare ricevuta a Vostra Eccellenza della lettera da Lei inviata in data odierna del seguente tenore:

« With reference to the negotiations which have been concluded today, I have the honour to confirm to Your Excellency that it has been agreed that:

The provisions of the Sterling Payments Agreement signed today between our two Governments shall apply to residents of the Free Territory of Trieste in the same manner as to residents of the Italian Monetary Area.

The present Note and Your Excellency's reply will be considered as an integral part of the above mentioned Agreement.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration ».

Nel confermare a Vostra Eccellenza l'accordo del Governo italiano per quanto precede, desidero precisarLe che l'espressione « Free Territory of Trieste » si riferisce alla Zona presentemente sottoposta al Governo Militare Alleato, e cioè alla cosidetta « Zona *A* ».

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA

A Sua Eccellenza
Sir Victor A. L. MALLET, K. C. M. G., C. V. O.
Ambasciatore di Sua Maestà Britannica — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. **1732.**

Modificazione ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facoltà di ingegneria e di architettura del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di ingegneria e a quella di architettura del Politecnico di Milano, di cui al regio decreto 29 luglio 1937, n. 1451, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella adunanza del 10 ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1951-1952, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facoltà di ingegneria e di architettura del Politecnico di Milano, di cui al regio decreto 29 luglio 1937, n. 1451, e successive modificazioni, sono modificati come appresso

Facoltà di ingegneria posti di ruolo 24;
Facoltà di architettura posti di ruolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. **1733.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 1733. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000 in titoli di Stato, per l'istituzione, con il relativo reddito, di un annuo premio di studio intitolato « Mosena Pierino ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 27. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. **1734.**

Modificazione allo statuto del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, in San Demetrio Corone (Cosenza).

N. 1734. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, in San Demetrio Corone (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. **66.**

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293 e 11 maggio 1951, n. 633;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 72. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: « idraulica agraria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951.

Classificazione nell'elenco delle strade provinciali, della strada di nuova costruzione stazione Ferrovie dello Stato di Cisternino alla frazione di Torre Canne ed alle Terme, in provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 5 marzo 1949, n. 142, con la quale la Deputazione provinciale di Brindisi, in accoglimento dei voti del comune di Fasano ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada di nuova costruzione stazione delle Ferrovie dello Stato di Cisternino alla frazione di Torre Canne ed alle Terme, della lunghezza complessiva di km. 3,903;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza de 9 novembre 1951;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada di nuova costruzione stazione delle Ferrovie dello Stato di Cisternino alla frazione di Torre Canne ed alle Terme, della lunghezza complessiva di km. 3,903, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Brindisi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1952
Registro Lavori pubblici n. 3, foglio n. 265

(884)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1952.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del 18 aprile 1951, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno per il triennio 1951-53;

Considerato che il sig. Mercuri prof. Stanislao, esperto in scienze agrarie, è stato trasferito ad altra sede e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Tozzi Condivi Nicola, esperto in scienze agrarie, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno, sino alla scadenza del triennio 1951-53, in sostituzione del prof. Stanislao Mercuri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Registro Presidenza n. 59, foglio n. 14. — FERRARI

(759)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1951.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 28 maggio 1920, n. 12692-Div. 3ª, col quale fu riconosciuto al sig. Mezzetti Zeno il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti nn. 23, 52, 54 e 65 della posta di Torricella;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Mezzetti Zeno si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12692-Div. 3ª del 28 maggio 1920 è riconosciuto a favore del sig. Mezzetti Zeno il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti nn. 23, 52, 53, 54 e 65 della posta di Torricella.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 166. — BERITELLI

(859)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1952.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Unione cooperative proletarie » di Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze emerse dall'ispezione straordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Unione cooperative proletarie » di Ancona;
Udito il parere favorevole del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella riunione del 12 febbraio 1952, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1942, n. 1577;
Ritenuto che la Cooperativa suddetta non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti ed ha ricevuto ingiunzioni di pagamento e atti di pignoramento;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di applicare alla Cooperativa stessa la procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Unione cooperative proletarie », con sede in Ancona, costituita con atto 16 novembre 1944 del notaio Bartolini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termini degli articoli 2540 Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il prof. dott. Giuseppe Petetti è nominato commissario liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(914)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 18 gennaio 1952, n. 40, concernente norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1952, all'art. 26, terzo comma, seconda linea, ove è detto: « concorso di ammissione al *XXVI* corso allievi » ecc. si deve leggere: « concorso di ammissione al *XXVII* corso allievi » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Serie B — Numero del titolo provvisorio: 216818 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato il titolo: Banca torinese S. A., con sede in Torino, via Bruno Buozzi n. 6 — Capitale nominale L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 18 febbraio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(868)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Sant'Agostino (Gaeta).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 febbraio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2390,75 sita nella spiaggia di Sant'Agostino (Gaeta) riportata in catasto al foglio n. 26, mappale n. 182, del comune di Gaeta.

(916)

Avviso di rettifica relativo al comunicato di trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato dello specchio d'acqua interno della rada di Ancona.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 14 febbraio 1952, è stato rettificato il precedente decreto in data 26 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 10 novembre 1951, con cui veniva dismesso dal pubblico Demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato lo specchio d'acqua interno della rada di Ancona, avente la superficie di mq. 816.365, racchiuso tra il molo sud di quel porto e la costa a ponente di esso fino al punto fra il fosso Comacchio Nuovo ed il fosso Comacchio Vecchio.

In base a tale rettifica il predetto specchio d'acqua interno è quello compreso tra la costa e la linea congiungente i punti indicati con le lettere *E* ed *A*-1 nella planimetria allegata al decreto del 26 ottobre 1951.

(915)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1952

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.224.253.767,85
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.351.333.252,18
Portafoglio su piazze italiane	»		178.337.668.808,85
Effetti ricevuti per l'incasso	»		39.115.597,10
Anticipazioni	»		59.704.723.471,36
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		2.560.622.232 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		37.543.472.469,51
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		34.355.995.098,11
Immobili per gli uffici	»		78.460.720 —
Debitori diversi	»		762.948.060.438,87
Partite varie	»		3.846.029.494,64
Antipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate		L. 113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime		» 31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		152.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.270.413.774,31
Spese	»		829.541.739,50
	L.		1.841.701.318.834,28
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.049.272.076.708,34
	L.		3.890.973.395.542,62
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		87.037.605,64
TOTALE GENERALE	L.		3.891.060.433.148,26

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.200.174.104.500 —
Vaglia cambiarii, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.209.340.167,45
Depositi in conto corrente liberi	»		60.867.867.686,90
Conti correnti vincolati	»		361.058.765.022,13
Creditori diversi	»		71.083.325.049,10
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		56.136.346.887,49
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		54.572.890.125 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (Saldo)		L. 89.610.950.959,72	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi		» 67.437.432.671,17	
			22.173.518.288,55
Rendite del corrente esercizio	L.		847.835.251,42
	L.		1.840.123.992.978,04
Capitale sociale		L. 300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario		» 708.499.845 —	
Fondo di riserva straordinario		» 568.826.011,24	
			1.577.325.856,24
	L.		1.841.701.318.834,28
Depositanti	»		2.049.272.076.708,34
	L.		3.890.973.395.542,62
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		87.037.605,64
TOTALE GENERALE	L.		3.891.060.433.148,26

(932)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a otto posti di volontario nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente, bandito con decreto Ministeriale 22 giugno 1951, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 28 agosto 1951, n. 196.

Andrea Enrico	Lambardi Nello
Auriemma Ugo	Lanata Enrico
Balzamo Carmine	Loricchio Antonio
Benedikter Martino	Maffioli Guido
Bertuccioli Giuliano	Manes Francesco
Campagna Domenico	Martelletti Celso
Carbone Francesco	Masella Vittorio
Carriero Giovanni	Modiano Giuseppe
Cattan Selim	Munafò Vittorio
Conti Esperanto	Orgera Attilio
Cornamusi Gustavo	Pace Francesco
Dall'Albero Italo	Pansera Costantino
D'Andrea Uberto	Pecorella Giovanni
D'Antonio Eduardo	Pellegrino Vincenzo
De Dominicis Carlo	Pezzella Silvio
De Bernardi Alessandro	Piscolla Vittorio
Durante Luigi	Rotondaro Vittorino
Ercole Giulio	Scarpa Silvio
Giordani Bruno	Tito Umberto
Imperlino Vincenzo	Vitale Arturo

E' ammesso con riserva: Silvestro Domenico.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei locali della biblioteca del Ministero degli affari esteri (piazza dei Crociferi n. 54) nei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo p. v.

I candidati dovranno trovarsi nei locali della biblioteca alle ore 14 del giorno 10 marzo.

(905)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1951, che indice un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1951, registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 378;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1951, concernente la formazione della Commissione incaricata di procedere agli esami dei candidati, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1951, registro n. 48, foglio n. 295;

Considerato che il colonnello C.S.A. in servizio permanente effettivo De Cesare Luigi è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

La Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, è composta come segue:

Presidente:

maggiore generale C.S.A. in servizio permanente effettivo Casella Benedetto.

Membri:

colonnello C.S.A. in servizio permanente effettivo Lepore Francesco;

colonnello C.S.A. in servizio permanente effettivo Simonetti Mario;

colonnello C.S.A. in servizio permanente effettivo Bruni Bruno;

colonnello C.S.A. in servizio permanente effettivo Lipari Domenico;

colonnello C.S.A. in servizio permanente effettivo Lo Monaco Croce Tommaso;

capitano C.S.A. in servizio permanente effettivo Scano Aristide;

professore Guidi Augusto;

professore Cianciolo Umberto;

professore Cimmino Aldo;

professore Corelli Ferdinando;

professore Quiri Antonio;

professore Scavo Emanuele.

Segretario senza voto:

cons. dott. De Majo Arturo.

Ai componenti la predetta Commissione spetteranno i compensi previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 agosto 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1952
Registro n. 5, foglio n. 221. — TEMPESTA

(907)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 14 febbraio 1952).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, n. 8 (otto) posti di applicato (gruppo C, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1952, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue) nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(874)

Il Ministro: PACCIARDI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.